



**eni rewind**

remediation & waste into development

Piazza Boldrini, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino 02520.1  
enirewind.com

Spett. le

LA TORRE GERARDO S.n.c.

c.a. Arch. Francesco TRIGIANI

Località Macchia, SS 89 km 162,25

71037 Monte S. Angelo (FG)

San Donato Milanese, 11/12/2020

Prot. CEBUS/ACMA/0262

**OGGETTO: Contratto per l'erogazione di Servizi Ecologici nel Sito di Manfredonia tra Eni Rewind S.p.A. e LA TORRE GERARDO S.n.c..**

#### **PREMESSO CHE**

- a) Eni Rewind S.p.A. (di seguito ER) e LA TORRE GERARDO S.n.c. (di seguito UTENTE) sono presenti nell'area dell'ex stabilimento petrolchimico di Manfredonia - Monte Sant'Angelo (di seguito "SITO");
- b) nel SITO, ER è proprietaria dell'impianto biologico centralizzato per la depurazione delle acque di scarico (di seguito "TAS"), autorizzato ai sensi della normativa vigente al trattamento dei reflui come rifiuti liquidi con provvedimento della Provincia di Foggia n.102/15/Reg. Deter. dell'11.09.2003 (integrato e rinnovato con Determina n. 2335 del 1 luglio 2009) e al conseguente scarico a mare dei reflui trattati con provvedimento della Provincia di Foggia: Determina n. 2138 Settore Ambiente, del 04.07.2008 (integrato e rinnovato con Determina n. 2338 del 1 luglio 2009). ER, in relazione al SITO, ha presentato con Prot. DIR 100 GD/mrb, l'istanza AIA in data

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

#### **Eni Rewind SpA**

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)  
Capitale interamente versato (i.v.) euro 355.145.040,30  
Codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione: 09702540155  
del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi  
R.E.A. Milano n. 1309478  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento dell'Eni S.p.A.



27.03.2008;

2

c) ER, intende prestare, per le società coinsediate e presenti nel SITO, servizi di:

- convogliamento al TAS dei reflui provenienti dalle attività produttive delle società coinsediate mediante l'utilizzo della fognatura di proprietà ER,
- trattamento come rifiuti, dei suddetti reflui c/o l'impianto biologico di pertinenza,

(di seguito "SERVIZI");

d) l'UTENTE ha richiesto di poter fruire dei SERVIZI a ER, che ha accettato di somministrarli;

e) ER e l'UTENTE col presente atto intendono regolare i reciproci rapporti in ordine al conferimento dei reflui e alla somministrazione/fruizione dei SERVIZI che saranno resi in conformità dell'Allegato A al presente Contratto denominato "Protocollo di gestione per lo smaltimento di rifiuti liquidi analizzati - Impianto di depurazione Eni Rewind di Manfredonia Monte Sant'Angelo" (di seguito definito "PROTOCOLLO DI GESTIONE");

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse, e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente Contratto (di seguito "Contratto")

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. Sono allegati al Contratto i seguenti documenti:

ALLEGATO A - PROTOCOLLO DI GESTIONE

ALLEGATO A.1 - SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO

ALLEGATO A.2 - OMOLOGA DEL RIFIUTO



ALLEGATO A.3 - RAPPORTO DI PROVA

ALLEGATO A.4 - PLANIMETRIA RETE IDRICA – FOGNANTE

ALLEGATO A.5 – SCHEDA MONOGRAFICA CONFERITORE

ALLEGATO B - QUANTITA', TARIFFA, TAKE OR PAY

ALLEGATO C - DOCUMENTI DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE - DUVRI

3

## **ART. 2 - OGGETTO**

Formano oggetto del Contratto i seguenti SERVIZI:

### **2.1 Convogliamento**

Il servizio consiste nell'uso comune di condotte fognarie di proprietà di ER al fine di convogliare i REFLUO dell'UTENTE dal punto di resa dell'UTENTE all'impianto TAS.

### **2.2 Trattamento**

ER tramite il TAS effettuerà il trattamento, comprensivo di smaltimento, del RIFIUTO proveniente dagli impianti dell'UTENTE, e di terzi coinsediati e non, nei modi e nei limiti descritti nei successivi articoli del Contratto.

Le caratteristiche del REFLUO conferito dall'UTENTE al punto di resa dovranno essere conformi a quanto specificato in Allegato A in termini di portata massima e composizione tipica, comunque soggetta a precedente omologa e accettazione formale.

## **ART. 3 – CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DEL REFLUO**



3.1 Il REFLUO sarà consegnato, tramite l'esistente sistema fognario, al punto di resa così come individuato nella planimetria allegata sub A al presente Contratto, di seguito definita "Rete Idrica – Fognante".

4

Il conferimento del REFLUO dovrà avvenire con la maggiore uniformità possibile e in conformità all'omologa del rifiuto, di cui al successivo Articolo 4, come da Allegato A.2 al PROTOCOLLO DI GESTIONE.

3.2 Le seguenti apparecchiature, installate a cura e spese dell'UTENTE:

- sistema di misurazione della portata in continuo;
- auto-campionatore;
- valvola di blocco,

dovranno essere da questo mantenute a sua cura e spese.

Si precisa sin d'ora che ER avrà facoltà di accesso alle sopraelencate apparecchiature, site nell'area di competenza dell'Utente, di seguito definita "Area di Lavoro". I sistemi di misura saranno tarati in contraddittorio fra le Parti. L'auto-campionatore potrà essere utilizzato da ER per analisi periodiche programmate e non, al fine di verificare la rispondenza del REFLUO all'omologa.

Resta inteso altresì che, qualora il REFLUO risultasse difforme dall'omologa, ER avrà la facoltà di utilizzare la valvola di blocco al fine di interrompere il conferimento del REFLUO stesso.

L'utilizzo della valvola di blocco da parte di ER per le finalità suesposte non comporterà in alcun modo, a carico di ER, il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti che il blocco potrebbe provocare all'UTENTE e/o a terzi.



3.3 I sistemi di misura dovranno assicurare la registrazione delle quantità di REFLUO conferite e dovranno essere dotati di teletrasmissione in sala controllo del TAS al fine di una corretta gestione del REFLUO e del relativo registro di carico e scarico previsto dalla normativa.

5

L'auto-campionatore dovrà essere in grado di contenere il campione medio giornaliero ottenuto con singoli prelievi orari. Tale campionatore dovrà essere di tipo chiuso e accessibile solo alla presenza di ambedue le Parti.

Con frequenza settimanale ER trasmetterà all'UTENTE il resoconto dei quantitativi di rifiuti ricevuti/trattati nella settimana precedente ai fini di consentire all'UTENTE il corretto adempimento degli obblighi di legge, in quanto produttore del REFLUO.

#### **ART. 4 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE/QUANTITATIVE DEL REFLUO E RELATIVE RESPONSABILITA' (OMOLOGAZIONE)**

- 4.1 Ai fini dell'omologazione del REFLUO, l'UTENTE consegnerà a ER, in fase preliminare, un campione significativo del REFLUO nonché il relativo certificato di analisi e la definizione del relativo codice CER.
- 4.2 Per ogni singolo REFLUO sarà predisposto da parte di ER un idoneo documento di omologazione che prevederà, a seconda degli inquinanti, i quantitativi (espressi in mc/anno, mc/mese e mc/giorno), la tipologia di flusso (continuo/discontinuo) e le concentrazioni massime ammissibili per la sua accettazione.
- 4.3 Detto documento di omologazione sarà a tutti gli effetti il documento contrattuale di riferimento, in assenza del quale il Contratto non sarà eseguibile e ER potrà avvalersi della facoltà di risolverlo ex art. 1456 c.c.



- 4.4 L'UTENTE garantisce che il REFLUO rispetti i limiti di quantità e qualità riportati nell'Allegato A.1 nonché le prescrizioni richiamate nel precedente Articolo 2 "Omologazione del Rifiuto".

6

L'UTENTE, oltre a garantire che il REFLUO rientri nei limiti qualitativi e quantitativi consentiti contrattualmente, si impegna altresì a provvedere alla completa eliminazione delle qualità difformi dai citati limiti, o ai limiti diversi, aggiornati o variati durante la vigenza del Contratto.

- 4.2 Nel caso in cui l'UTENTE non possa assicurare il rispetto dei succitati limiti, lo stesso avrà l'obbligo di sospendere l'invio del REFLUO. In ogni caso, espletate le opportune verifiche, ER avrà il diritto di usare la valvola di blocco così come descritto nel precedente Articolo 3.2 in quanto tale REFLUO potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del TAS e/o non consentire il rispetto della normativa vigente.

- 4.3 Qualora l'UTENTE, per effetto dell'immissione nel TAS di un REFLUO fuori dai limiti consentiti contrattualmente, arrecasse danni al TAS e/o a beni di proprietà di ER e/o di terzi nonché a personale di ER e/o di terzi, per qualsiasi causa diretta e/o indiretta anche accidentale, i relativi oneri saranno a carico dell'UTENTE, ivi compresi quelli risultanti da interruzione dell'attività del TAS.

In relazione a quanto sopra, l'UTENTE terrà manlevata e indenne ER da ogni eventuale responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi e/o della Pubblica Amministrazione, qualunque sia il suo ammontare.

- 4.4. Modifiche ai limiti di qualità e quantità del REFLUO, o interruzioni dei SERVIZI, che dovessero derivare per qualunque motivo da disposizioni dell'Autorità, saranno prontamente comunicate da





ER all'UTENTE, restando inteso che nulla sarà dovuto da ER all'UTENTE per sospensioni o interruzioni dei SERVIZI.

7

## **ART. 5 - MANUTENZIONI**

5.1 L'UTENTE riconosce la necessità di ER di effettuare manutenzioni/interventi programmate/i e non, che andranno di volta in volta comunicati all'UTENTE, che possono limitare/interrompere la disponibilità dei SERVIZI, e si impegna quindi fin d'ora a non addebitare a ER responsabilità alcuna per tali limitazioni/interruzioni di disponibilità.

Le Parti si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti derivanti dalle necessità suddette.

In ogni caso ER si impegna a comunicare all'altra Parte la data di inizio e di fine lavori di manutenzione/interventi.

5.2 Relativamente alle manutenzioni programmate le Parti si impegnano:

- a concordare entro il 31 ottobre di ogni anno solare, le fermate dei propri impianti programmate nell'esercizio successivo;
- a comunicarsi reciprocamente, con la massima tempestività possibile, le variazioni rispetto al programma con apposite comunicazioni motivate;
- a comunicarsi tempestivamente, a fine lavoro, il ripristino delle normali condizioni d'esercizio.

5.3 Relativamente alle manutenzioni non programmate, ma necessarie a riparare guasti o comunque ad assicurare il funzionamento del TAS, l'UTENTE dovrà ridurre in modo corrispondente il



RIFIUTO inviato al TAS e, se necessario sospendere gli invii; tutto ciò senza alcuna attribuzione di responsabilità a carico di ER.

8

## **ART. 6 - INVESTIMENTI**

- 6.1 Qualora per nuove disposizioni normative o provvedimenti della pubblica amministrazione in tema di igiene del lavoro, sicurezza degli Impianti o tutela dell'ambiente si rendessero indispensabili e indifferibili investimenti relativamente ad attrezzature, Impianti, e/o strutture di proprietà di ER interessati alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, tali investimenti saranno effettuati da ER medesima, che provvederà tempestivamente ad informare l'UTENTE dell'esigenza di investimento e delle sue implicazioni sui Servizi e ad inviare all'UTENTE, appena disponibile la specifica documentazione tecnica ed economica, con indicazione della quota di tali investimenti a carico dell'UTENTE ai sensi dell'Articolo 6.2 e del relativo cronoprogramma di spesa.
- 6.2 L'UTENTE si farà carico dei costi degli eventuali investimenti afferenti ai SERVIZI, alla cui erogazione o prestazione gli investimenti di cui trattasi siano destinati, per la quota corrispondente alla quota di fruizione (rapportata all'intero Stabilimento) dei SERVIZI medesimi nell'anno di calendario precedente l'investimento.
- 6.3 I costi sostenuti da ER per la realizzazione degli investimenti di cui all'Articolo 6.1, opportunamente documentati e maggiorati di IVA di legge, saranno addebitato da ER all'UTENTE sulla base della quota definita secondo il criterio previsto all'articolo 6.2.



- 6.4 Qualora l'investimento comporti modifiche sostanziali dei SERVIZI interessati dall'investimento, le Parti concorderanno le nuove modalità di prestazione e i relativi Compensi.
- 6.5 Resta inteso che, ove l'UTENTE risulti inadempiente all'impegno di cui all'Articolo 6.2 ovvero non sia raggiunto l'accordo di cui all'Articolo 6.4, ER presterà i SERVIZI interessati dall'investimento fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative o dei provvedimenti della pubblica amministrazione di cui all'Articolo 6.1. Pertanto, nel caso di cui al presente Articolo 6.5, a seguito dell'avvenuta entrata in vigore di tali nuove disposizioni normative o provvedimenti (i) ER sarà liberata dall'obbligazione di prestare i SERVIZI interessati dall'investimento, e (ii) l'UTENTE sarà liberato dall'obbligazione di corrispondere il Compenso dovuto per detti SERVIZI.

#### **ART. 7 - DURATA**

Il Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, i suoi effetti decorrono dal 01/01/2021 e terminerà il 31/12/2021, con proroga automatica, di anno in anno, fino al 31/12/2023; è fatta salva la possibilità per ciascuna Parte di dare disdetta del Contratto entro 60 giorni da ciascuna scadenza.

#### **ART. 8 - CESSIONE**

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione non è considerata "terza" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte



cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi il "controllo" definito ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile.

Quanto sopra disposto non troverà applicazione in caso di cessione o di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda o del ramo di essa cui il Contratto pertiene; in tal caso troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di cessione o di trasferimento del ramo d'azienda.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E RESPONSABILITÀ RELATIVE**

- 9.1 I volumi dei SERVIZI sono stabiliti nell'Allegato B.
- 9.2 L'UTENTE si impegna a utilizzare e ER si impegna a fornire i SERVIZI con regolare continuità durante l'anno nell'ambito della programmazione annuale concordata fra le Parti.
- 9.3 Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta eventuali variazioni di quantità di SERVIZI conseguenti a variazioni di assetto o di funzionamento degli impianti dell'UTENTE.

Resta inteso che eventuali variazioni quantitative e qualitative del RIFIUTO richieste dall'UTENTE dovranno essere oggetto di apposito accordo scritto tra le Parti e di conseguente nuova omologazione ai sensi del precedente Art. 2.

- 9.4 Nella prestazione dei SERVIZI, ER si avvarrà di personale qualificato, garantendo fin d'ora di possedere le autorizzazioni necessarie nonché le conoscenze tecniche ed organizzative adeguate.



9.5 Ciascuna Parte è pienamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni da essa assunte verso l'altra Parte e verso i terzi a fronte del presente CONTRATTO, secondo quanto previsto dal Codice Civile italiano.

11

In particolare ER è responsabile nei confronti dell'UTENTE della qualità e della completezza dei SERVIZI forniti e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per l'UTENTE, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di SERVIZI risultati essere insufficienti o imperfetti.

Nel caso in cui dette integrazioni e/o sostituzioni risultassero impossibili o non fossero comunque effettuate da ER, la responsabilità di ER sarà limitata all'ammontare pari al compenso che sarebbe stato dovuto per la parte di SERVIZI imperfetta o prestata in modo insufficiente.

Resta esclusa ogni responsabilità di ER per lucro cessante.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI**

- 10.1 I compensi (nel seguito "COMPENSI") dovuti dall'UTENTE a ER quale corrispettivo dei SERVIZI ricevuti sono basati sulle tariffe unitarie precisate nell'Allegato B e valide per l'anno 2020.
- 10.2 L'UTENTE si impegna comunque a pagare a ER, anche se non conferiti, quantitativi minimi di REFLUO indicati come "Take or pay" in Allegato B.
- 10.3 I COMPENSI sono quotati al netto di IVA e di ogni altra imposta applicabile che verranno computate ed addebitate all'UTENTE secondo le modalità e le aliquote di tempo in tempo in vigore.



10.4 L'UTENTE, con la firma del Contratto, dichiara di ben conoscere e di aver valutato come congrui i COMPENSI come sopra previsti, compresi i quantitativi minimi garantiti di REFLUO indicati nell'Allegato B al presente Contratto.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

11.1 ER emetterà fatture per i SERVIZI resi, a cadenza mensile, entro il nono giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui gli stessi sono stati prestati, con scadenza a 30 giorni fine mese data fattura e pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c e Banca d'appoggio riportati in fattura con valuta fissa (data scadenza).

Le fatture dovranno essere intestate a:

**LA TORRE GERARDO S.n.c.**

Località Macchia, SS 89 km 162,25

71037 Monte S. Angelo (FG)

Codice SDI: MSUXCR1

Le fatture saranno inviate esclusivamente in modalità elettronica attraverso il canale di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

11.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, si procederà al calcolo di eventuali conguagli. Detti importi saranno fatturati o accreditati con valuta e pagamento a 30 giorni data documento di conguaglio.

11.3 Il ritardato pagamento degli importi dovuti rispetto ai termini di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 darà luogo ad interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati, nella misura del saggio d'interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a



cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e fino all'effettivo pagamento.

- 11.4 Qualora l'UTENTE contesti qualsiasi importo fatturato a fronte del Contratto, esso non avrà diritto di sospendere il pagamento, salvo il caso di errore manifesto. In quest'ultimo caso l'UTENTE dovrà comunque pagare le somme non affette da errore manifesto.

#### **ART. 12 – SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E INCOLUMITÀ PUBBLICA**

12.1 I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le applicabili norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dell'incolumità pubblica nonché di radioprotezione previste dalle norme vigenti. A tale proposito, ER si impegna a far osservare al proprio Personale e ai propri Appaltatori e Subappaltatori tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese le procedure aziendali, in vigore nei luoghi di lavoro di competenza dell'UTENTE (Luogo di Lavoro). L'accesso al Luogo di Lavoro è limitato al personale debitamente autorizzato. Inoltre:

- (a) qualora l'esecuzione dei Servizi Ambientali o di parte di essi avvenga presso il Luogo di Lavoro dell'UTENTE e abbia impatto sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'UTENTE, ER informerà il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione competente dell'UTENTE.;
- (b) in caso di interventi in emergenza o urgenti per proteggere le persone e i beni aziendali e per ripristinare situazioni di normalità e adempiere a norme in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica, ER provvederà senza indugio, su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o del Delegato alla Sicurezza e/o del Datore di



Lavoro dell'UTENTE o autonomamente, e comunque nel rispetto delle procedure aziendali vigenti nel Luogo di Lavoro, alla realizzazione degli stessi.

14

12.2 Durante l'esecuzione dei Servizi Ambientali, ER dovrà adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare con l'UTENTE e con i propri Appaltatori e Subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

ER assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e procedure sopra citate e si impegna a mallevare l'UTENTE da ogni pretesa e azione di Terzi.

12.3 Le Parti concordano che l'Area di Lavoro di cui all'art. 3.2 non sarà consegnata a ER; pertanto l'UTENTE si impegna a mettere a disposizione di ER un documento informativo sui rischi esistenti nel Luogo di Lavoro, compresi i possibili rischi interferenziali e/o i rischi che possano provenire dalle aree circostanti l'Area di Lavoro, i piani di emergenza coinvolti, le norme e le procedure aziendali che devono essere applicate ai Servizi Ambientali (es. quelle riguardanti ingressi e percorsi da seguire per raggiungere l'Area di Lavoro, procedura dei permessi di lavoro) recuperando – laddove necessario – anche le informazioni presso il Terzo titolare dell'Area. L'UTENTE si impegna altresì a curare il necessario coordinamento tra propri lavoratori e Terzi con il Personale di ER, gli Appaltatori e Subappaltatori nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi Ambientali, secondo la normativa applicabile in materia di salute sicurezza, protezione dell'ambiente ed incolumità pubblica, nonché l'emissione dei permessi di lavoro ove applicabile o necessaria secondo le procedure interne;



12.4 ER si impegna a conformarsi al documento informativo sui rischi esistenti nel Luogo di Lavoro, compresi i possibili rischi interferenziali e/o i rischi che possano provenire dalle aree circostanti l'Area di Lavoro, ai piani di emergenza coinvolti, ed a fare osservare al proprio Personale e al personale degli Appaltatori le norme e le procedure aziendali che devono essere applicate ai Servizi Ambientali e ricevute dall'UTENTE. ER si impegna altresì ad aggiornare le informazioni acquisite in relazione all'esecuzione delle attività oggetto dei Servizi Ambientali e di darne tempestiva informazione al proprio Personale e al personale dei propri Appaltatori e a interfacciarsi col personale dell'UTENTE per il necessario coordinamento.

12.5 ER si impegna a far accettare nei contratti con i propri Appaltatori e Subappaltatori clausole specifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dell'incolumità pubblica nonché di radioprotezione, in coerenza con il presente Contratto e con gli standard di Eni e/o dell'UTENTE.

I documenti di sicurezza dell'UTENTE Committente (DUVRI) sono riportati in Allegato C al presente Contratto.

#### **ART. 13 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

13.1 Fatte salve le responsabilità e gli obblighi assicurativi che derivano dalla legge, ciascuna Parte provvederà, a propria cura e spese, a stipulare e mantenere valide per tutta la durata del contratto tutte le assicurazioni appropriate in funzione dei propri rischi assunti a fronte del presente contratto.

13.2 In particolare le Parti provvederanno a stipulare e mantenere valida una polizza di responsabilità civile verso TERZI ("RCT") a copertura delle rispettive attività nell'ambito dei SERVIZI di cui al presente contratto, con massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000



(duemilionicinquecentomila) per evento; tale polizza dovrà essere estesa ai danni da inquinamento ambientale, quando improvviso e accidentale.

16

A richiesta di ER, l'Utente consegnerà a ER una copia delle proprie polizze di assicurazione o certificato equivalente.

13.3 L'UTENTE, a garanzia degli obblighi che si assume con il presente Contratto e per assicurare allo stesso efficacia, provvederà ad accendere a favore di ER ed a consegnare alla stessa con congruo anticipo rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto, una fideiussione bancaria "a prima richiesta assoluta" rilasciata da primario Istituto di Credito secondo condizioni di gradimento di ER, dell'importo di € 1.000,00 (Mille/00), valida per tutta la durata del rapporto.

#### **ART. 14 - FORZA MAGGIORE**

14.1 Riduzioni temporanee delle forniture di SERVIZI che si rendessero necessarie per causa di forza maggiore saranno sopportate dall'UTENTE.

14.2 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa di forza maggiore, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: scioperi, incendi, agitazioni sindacali, factum principis, improvvise restrizioni provenienti dalle Autorità, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alla Parte di cui trattasi. In particolare, per ER, un'accertata incompatibilità tecnica alla metodologia del processo di trattamento del TAS e/o alle apparecchiature e/o alle strutture del TAS derivabile dall'immissione di RIFIUTO dell'UTENTE



e/o di altri clienti terzi; diminuzione dell'attività biologica del TAS; avvelenamento della flora batterica.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

#### **ART. 15 - GESTORE DEL CONTRATTO**

Le Parti concordano circa la necessità di individuare ognuna un referente, le cui principali competenze saranno:

- gestione dei rapporti operativi di sito inerenti l'esecuzione del Contratto;
- verifica del rispetto delle tempistiche individuate nel Contratto;
- controllo economico relativo alla congruenza tra l'esecuzione dell'oggetto contrattuale e le relative fatturazioni e pagamenti.

I Gestori del Contratto per l'UTENTE e per ER sono:

- per l'UTENTE: Nicola la Torre, telefono 348 4122780, e-mail [n.latorre@partesa.it](mailto:n.latorre@partesa.it) .
- per ER: il Responsabile TAF Centro e Sud, oggi Ing. Luciano Raffaele (e-mail: [luciano.raffaele@enirewind.com](mailto:luciano.raffaele@enirewind.com) ).

Eventuali variazioni del nominativo del Gestore del Contratto dovranno essere comunicate per iscritto fra le Parti.

#### **ART. 16 - COMUNICAZIONI**



16.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto saranno effettuate per iscritto e inviate ai Gestori del Contratto o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra, o inviate a mezzo pec.

Pec Eni Rewind: [gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com](mailto:gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com)

Pec LA TORRE GERARDO S.n.c.: [latorregerardosnc@pec.it](mailto:latorregerardosnc@pec.it)

16.2 Tutte le comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto del Gestore del Contratto di almeno 15 (quindici) giorni.

#### **ART.17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA - PRIVACY**

17.1 Ciascuna Parte si impegna a considerare tutte le informazioni in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguenti, derivanti, connessi e/o inerenti l'esecuzione del presente Contratto, come strettamente riservate e confidenziali (le "Informazioni Confidenziali"). Le Parti si impegnano altresì a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di Terzi delle Informazioni Confidenziali.

In particolare, le Parti in relazione alle Informazioni Confidenziali si impegnano a:

- a) mantenerle segrete e a non rivelarle a Terzi;



- b) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto e a non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l'esecuzione dell'oggetto del Contratto;
- c) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e limitatamente a quanto strettamente necessario all'esecuzione dell'oggetto del Contratto e/o per l'espletamento dei propri compiti e, sempre che, in caso di collaboratori e/o consulenti, questi ultimi abbiano assunto analoghi obblighi di riservatezza;
- d) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli obblighi di riservatezza ad esse relative. Resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile dell'osservanza di tali obblighi da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali la parte interessata sia in grado di provare per iscritto che:

- a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del Contratto;
- b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;
- c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da Terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dalle Parti.



Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente e preventivamente avvisare l'altra Parte al fine di consentirle l'opposizione ai suddetti provvedimenti e –se richiesta- dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 2 (due) anni.

Con il termine “Terzi” si intendono tutti i soggetti diversi dalle Parti o da loro società controllate o controllanti nonché, per parte Eni Rewind, diversi dalla società Eni S.p.A., dove per “controllo” si intende quanto definito come tale all'art. 2359 del codice civile.

17.2 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

#### **ART. 18 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – D. LGS 8 giugno 2001, N. 231**

L'UTENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del contenuto del "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, adottato da ER in riferimento al Decreto Legislativo 231/2001, (b) della “Management System Guideline Anti-Corruzione” di ER (“MSG Anti-Corruzione”) e (c) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani. L'UTENTE prende atto che i documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono,



disponibili sul sito internet di ER sono stati predisposti sulla base dei principi delle normative e best practice internazionali di riferimento, che condivide e si impegna a rispettare. L'UTENTE ha il diritto di chiedere, in ogni momento, copia cartacea dei documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c).

#### **ART. 20 - CONSERVAZIONE**

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide od inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole invalide od inefficaci.

#### **ART. 19 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI**

ER si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e/o incaricati che operano entro le aree o gli ambiti di competenza dell'UTENTE, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in vigore presso quest'ultimo. Il medesimo impegno viene assunto dal UTENTE, anche per i suoi dipendenti e/o incaricati che operano nelle aree o negli ambiti di competenza di ER. Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

#### **ART. 20 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

Il Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace in assenza di provvedimenti provvisori o definitivi emessi dalla Pubblica Amministrazione, o dall'autorità giudiziaria ai sensi della normativa di contrasto ai fenomeni di associazione a delinquere e/o di criminalità organizzata



come disciplinati dalla Legge n 575/65 e dal DPR 252/98 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico sia dei titolari o dei legali rappresentanti dell'UTENTE, sia delle relative persone giuridiche.

L'UTENTE si obbliga a comunicare tempestivamente a ER ogni modifica dell'atto societario o dei soggetti che amministrano la Società.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole tra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferme le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento previste dalla Legge, ER si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi di inadempimento (elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- I. recidiva nel ripetersi di episodi di mancato rispetto dei limiti di quantità e qualità del RIFIUTO riportati nell'Allegato 1 al PROTOCOLLO DI GESTIONE nonché delle prescrizioni richiamate nel precedente Articolo 2 "Omologazione del Rifiuto", come dal precedente art. 4;
- II. recidiva nella mancata sospensione dell'invio del RIFIUTO come dal precedente art. 4.2;
- III. mancato pagamento degli importi dovuti rispetto ai termini di cui ai precedenti art. 8 e 9, compreso il pagamento dei quantitativi minimi di RIFIUTO indicati come "Take or pay" in Allegato A, nonostante il sollecito ricevuto da ER;



- IV. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui all'art. 17;
- V. mancanza o perdita dei requisiti "antimafia" di cui all'art. 20;
- VI. modifiche alla tipologia societaria, alla compagine ed alla misura di partecipazione al capitale degli azionisti e/o soci, alla specificità e titolarità dei poteri delegati e conferiti ai legali rappresentanti della società senza il preventivo assenso scritto di ER ai sensi del precedente art. 20.

#### **ART. 23 - VARIE**

Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra eventuale intesa o accordi intercorsi tra le Parti sulla materia da essa regolata.

Le Parti, con la sottoscrizione, si danno reciprocamente conferma che il Contratto e le condizioni in esso pattuite sono stati oggetto di aperta e leale negoziazione tra di esse, con ciò escludendo l'applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c..

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti. Per quanto non previsto dal Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Vogliate trascrivere il testo della presente su Vostra carta intestata ed inviarcelo debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione della stessa.

Cordiali saluti.

Eni Rewind SpA  
Circular Economy & Business Services  
Account Management  
Responsabile  
*[Handwritten Signature]*



**ALLEGATO A**  
**PROTOCOLLO DI GESTIONE**





**ALLEGATO B - QUANTITA', TARIFFA, TAKE OR PAY**

**QUANTITA' DI RIFERIMENTO:**

mc/anno 6.500,00

Quantità calcolata sull'anno in dodicesimi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.

**TARIFFA:**

Euro/mc  $3,70 * (0,50 * L_n + 0,25 E/E_0 + 0,25)$

ove:

$L_n$  = aliquota costo del lavoro ad aggiornamento annuale secondo la seguente formula

$$L_n = L/L_0$$

dove:

$L$  = Indice ISTAT FOI (Base 2015 = 100), relativo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di applicazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice ISTAT

$L_0$  = Indice ISTAT FOI definito come sopra relativo al mese di agosto dell'anno 2018 è pari a: 102,9.

$E$  = Prezzo medio di acquisto, dell'energia elettrica comprensivo delle imposte, in Euro/1000 kWh, pagato da ER per l'impianto di trattamento nell'anno precedente quello di riferimento.

$E_0$  = Prezzo medio di riferimento per l'energia elettrica, come sopra definito, che per l'anno 2010 è stato di 115,386 Euro/1000 kWh.

**TAKE OR PAY (Art. 7.2 del Contratto):**

Pari al 20 % della QUANTITA' DI RIFERIMENTO \* TARIFFA ANNO IN CORSO.

In caso di rinnovo e/o di proroga del presente Contratto la percentuale del Take or Pay sarà adeguata alla quantità di rifiuto prodotta dall'Utente.





**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

Spett. le  
Eni Rewind S.p.A.  
Piazza Boldrini, 1  
20097 San Donato Milanese (MI)

Macchia di Monte Sant'Angelo, 11/12/2020

**OGGETTO: Contratto per l'erogazione di Servizi Ecologici nel Sito di Manfredonia tra Eni Rewind S.p.A. e LA TORRE GERARDO S.n.c..**

**PREMESSO CHE**

- a) Eni Rewind S.p.A. (di seguito ER) e LA TORRE GERARDO S.n.c. (di seguito UTENTE) sono presenti nell'area dell'ex stabilimento petrolchimico di Manfredonia - Monte Sant'Angelo (di seguito "SITO");
- b) nel SITO, ER è proprietaria dell'impianto biologico centralizzato per la depurazione delle acque di scarico (di seguito "TAS"), autorizzato ai sensi della normativa vigente al trattamento dei reflui come rifiuti liquidi con provvedimento della Provincia di Foggia n.102/15/Reg. Deter. dell'11.09.2003 (integrato e rinnovato con Determina n. 2335 del 1 luglio 2009) e al conseguente scarico a mare dei reflui trattati con provvedimento della Provincia di Foggia: Determina n. 2138 Settore Ambiente, del 04.07.2008 (integrato e rinnovato con Determina n. 2338 del 1 luglio 2009). ER, in relazione al SITO, ha presentato con Prot. DIR 100 GD/mrb, l'istanza AIA in data 27.03.2008;
- c) ER, intende prestare, per le società coinsediate e presenti nel SITO, servizi di:
- convogliamento al TAS dei reflui provenienti dalle attività produttive delle società coinsediate mediante l'utilizzo della fognatura di proprietà ER,
  - trattamento come rifiuti, dei suddetti reflui c/o l'impianto biologico di pertinenza,
- (di seguito "SERVIZI");

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

- d) l'UTENTE ha richiesto di poter fruire dei SERVIZI a ER, che ha accettato di somministrarli;
- e) ER e l'UTENTE col presente atto intendono regolare i reciproci rapporti in ordine al conferimento dei reflui e alla somministrazione/fruizione dei SERVIZI che saranno resi in conformità dell'Allegato A al presente Contratto denominato "Protocollo di gestione per lo smaltimento di rifiuti liquidi analizzati - Impianto di depurazione Eni Rewind di Manfredonia Monte Sant'Angelo" (di seguito definito "PROTOCOLLO DI GESTIONE");

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse, e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente Contratto (di seguito "Contratto")

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. Sono allegati al Contratto i seguenti documenti:

ALLEGATO A - PROTOCOLLO DI GESTIONE

ALLEGATO A.1 - SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO

ALLEGATO A.2 - OMOLOGA DEL RIFIUTO

ALLEGATO A.3 - RAPPORTO DI PROVA

ALLEGATO A.4 - PLANIMETRIA RETE IDRICA – FOGNANTE

ALLEGATO A.5 – SCHEDA MONOGRAFICA CONFERITORE

ALLEGATO B - QUANTITA', TARIFFA, TAKE OR PAY

ALLEGATO C - DOCUMENTI DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE - DUVRI

**ART. 2 - OGGETTO**

Formano oggetto del Contratto i seguenti SERVIZI:

**2.1 Convogliamento**

Il servizio consiste nell'uso comune di condotte fognarie di proprietà di ER al fine di convogliare i REFLUO dell'UTENTE dal punto di resa dell'UTENTE all'impianto TAS.

## **2.2 Trattamento**

ER tramite il TAS effettuerà il trattamento, comprensivo di smaltimento, del RIFIUTO proveniente dagli impianti dell'UTENTE, e di terzi coinsediati e non, nei modi e nei limiti descritti nei successivi articoli del Contratto.

Le caratteristiche del REFLUO conferito dall'UTENTE al punto di resa dovranno essere conformi a quanto specificato in Allegato A in termini di portata massima e composizione tipica, comunque soggetta a precedente omologa e accettazione formale.

## **ART. 3 – CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DEL REFLUO**

3.1 Il REFLUO sarà consegnato, tramite l'esistente sistema fognario, al punto di resa così come individuato nella planimetria allegata sub A al presente Contratto, di seguito definita "Rete Idrica – Fognante".

Il conferimento del REFLUO dovrà avvenire con la maggiore uniformità possibile e in conformità all'omologa del rifiuto, di cui al successivo Articolo 4, come da Allegato A.2 al PROTOCOLLO DI GESTIONE.

3.2 Le seguenti apparecchiature, installate a cura e spese dell'UTENTE:

- sistema di misurazione della portata in continuo;
- auto-campionatore;
- valvola di blocco,

dovranno essere da questo mantenute a sua cura e spese.

Si precisa sin d'ora che ER avrà facoltà di accesso alle sopraelencate apparecchiature, site nell'area di competenza dell'Utente, di seguito definita "Area di Lavoro". I sistemi di misura saranno tarati in contraddittorio fra le Parti. L'auto-campionatore potrà essere utilizzato da ER per analisi periodiche programmate e non, al fine di verificare la rispondenza del REFLUO all'omologa.

Resta inteso altresì che, qualora il REFLUO risultasse difforme dall'omologa, ER avrà la facoltà di utilizzare la valvola di blocco al fine di interrompere il conferimento del REFLUO stesso.

L'utilizzo della valvola di blocco da parte di ER per le finalità suesposte non comporterà in alcun modo, a carico di ER, il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti che il blocco potrebbe provocare all'UTENTE e/o a terzi.

- 3.3 I sistemi di misura dovranno assicurare la registrazione delle quantità di REFLUO conferite e dovranno essere dotati di teletrasmissione in sala controllo del TAS al fine di una corretta gestione del REFLUO e del relativo registro di carico e scarico previsto dalla normativa.

L'auto-campionatore dovrà essere in grado di contenere il campione medio giornaliero ottenuto con singoli prelievi orari. Tale campionatore dovrà essere di tipo chiuso e accessibile solo alla presenza di ambedue le Parti.

Con frequenza settimanale ER trasmetterà all'UTENTE il resoconto dei quantitativi di rifiuti ricevuti/trattati nella settimana precedente ai fini di consentire all'UTENTE il corretto adempimento degli obblighi di legge, in quanto produttore del REFLUO.

**ART. 4 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE/QUANTITATIVE DEL REFLUO E  
RELATIVE RESPONSABILITA' (OMOLOGAZIONE)**

- 4.1 Ai fini dell'omologazione del REFLUO, l'UTENTE consegnerà a ER, in fase preliminare, un campione significativo del REFLUO nonché il relativo certificato di analisi e la definizione del relativo codice CER.
- 4.2 Per ogni singolo REFLUO sarà predisposto da parte di ER un idoneo documento di omologazione che prevederà, a seconda degli inquinanti, i quantitativi (espressi in mc/anno, mc/mese e mc/giorno), la tipologia di flusso (continuo/discontinuo) e le concentrazioni massime ammissibili per la sua accettazione.
- 4.3 Detto documento di omologazione sarà a tutti gli effetti il documento contrattuale di riferimento, in assenza del quale il Contratto non sarà eseguibile e ER potrà avvalersi della facoltà di risolverlo ex art. 1456 c.c.
- 4.4 L'UTENTE garantisce che il REFLUO rispetti i limiti di quantità e qualità riportati nell'Allegato A.1 nonché le prescrizioni richiamate nel precedente Articolo 2 "Omologazione del Rifiuto".

L'UTENTE, oltre a garantire che il REFLUO rientri nei limiti qualitativi e quantitativi consentiti contrattualmente, si impegna altresì a provvedere alla completa eliminazione delle qualità difformi dai citati limiti, o ai limiti diversi, aggiornati o variati durante la vigenza del Contratto.

- 4.2 Nel caso in cui l'UTENTE non possa assicurare il rispetto dei succitati limiti, lo stesso avrà l'obbligo di sospendere l'invio del REFLUO. In ogni caso, espletate le opportune verifiche, ER avrà il diritto di usare la valvola di blocco così come descritto nel precedente Articolo 3.2 in quanto tale REFLUO potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del TAS e/o non consentire il rispetto della normativa vigente.
- 4.3 Qualora l'UTENTE, per effetto dell'immissione nel TAS di un REFLUO fuori dai limiti consentiti contrattualmente, arrecasse danni al TAS e/o a beni di proprietà di ER e/o di terzi nonché a personale di ER e/o di terzi, per qualsiasi causa diretta e/o indiretta anche accidentale, i relativi oneri saranno a carico dell'UTENTE, ivi compresi quelli risultanti da interruzione dell'attività del TAS.

In relazione a quanto sopra, l'UTENTE terrà manlevata e indenne ER da ogni eventuale responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi e/o della Pubblica Amministrazione, qualunque sia il suo ammontare.

- 4.4. Modifiche ai limiti di qualità e quantità del REFLUO, o interruzioni dei SERVIZI, che dovessero derivare per qualunque motivo da disposizioni dell'Autorità, saranno prontamente comunicate da ER all'UTENTE, restando inteso che nulla sarà dovuto da ER all'UTENTE per sospensioni o interruzioni dei SERVIZI.

## **ART. 5 - MANUTENZIONI**

- 5.1 L'UTENTE riconosce la necessità di ER di effettuare manutenzioni/interventi programmate/i e non, che andranno di volta in volta comunicati all'UTENTE, che possono limitare/interrompere la disponibilità dei SERVIZI, e si impegna quindi fin d'ora a non addebitare a ER responsabilità alcuna per tali limitazioni/interruzioni di disponibilità.

Le Parti si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti derivanti dalle necessità suddette.

In ogni caso ER si impegna a comunicare all'altra Parte la data di inizio e di fine lavori di manutenzione/interventi.

5.2 Relativamente alle manutenzioni programmate le Parti si impegnano:

- a concordare entro il 31 ottobre di ogni anno solare, le fermate dei propri impianti programmate nell'esercizio successivo;
- a comunicarsi reciprocamente, con la massima tempestività possibile, le variazioni rispetto al programma con apposite comunicazioni motivate;
- a comunicarsi tempestivamente, a fine lavoro, il ripristino delle normali condizioni d'esercizio.

5.3 Relativamente alle manutenzioni non programmate, ma necessarie a riparare guasti o comunque ad assicurare il funzionamento del TAS, l'UTENTE dovrà ridurre in modo corrispondente il RIFIUTO inviato al TAS e, se necessario sospendere gli invii; tutto ciò senza alcuna attribuzione di responsabilità a carico di ER.

## **ART. 6 - INVESTIMENTI**

6.1 Qualora per nuove disposizioni normative o provvedimenti della pubblica amministrazione in tema di igiene del lavoro, sicurezza degli Impianti o tutela dell'ambiente si rendessero indispensabili e indifferibili investimenti relativamente ad attrezzature, Impianti, e/o strutture di proprietà di ER interessati alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, tali investimenti saranno effettuati da ER medesima, che provvederà tempestivamente ad informare l'UTENTE dell'esigenza di investimento e delle sue implicazioni sui Servizi e ad inviare all'UTENTE, appena disponibile la specifica documentazione tecnica ed economica, con indicazione della quota di tali investimenti a carico dell'UTENTE ai sensi dell'Articolo 6.2 e del relativo cronoprogramma di spesa.

- 6.2 L'UTENTE si farà carico dei costi degli eventuali investimenti afferenti ai SERVIZI, alla cui erogazione o prestazione gli investimenti di cui trattasi siano destinati, per la quota corrispondente alla quota di fruizione (rapportata all'intero Stabilimento) dei SERVIZI medesimi nell'anno di calendario precedente l'investimento.
- 6.3 I costi sostenuti da ER per la realizzazione degli investimenti di cui all'Articolo 6.1, opportunamente documentati e maggiorati di IVA di legge, saranno addebitato da ER all'UTENTE sulla base della quota definita secondo il criterio previsto all'articolo 6.2.
- 6.4 Qualora l'investimento comporti modifiche sostanziali dei SERVIZI interessati dall'investimento, le Parti concorderanno le nuove modalità di prestazione e i relativi Compensi.
- 6.5 Resta inteso che, ove l'UTENTE risulti inadempiente all'impegno di cui all'Articolo 6.2 ovvero non sia raggiunto l'accordo di cui all'Articolo 6.4, ER presterà i SERVIZI interessati dall'investimento fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative o dei provvedimenti della pubblica amministrazione di cui all'Articolo 6.1. Pertanto, nel caso di cui al presente Articolo 6.5, a seguito dell'avvenuta entrata in vigore di tali nuove disposizioni normative o provvedimenti (i) ER sarà liberata dall'obbligazione di prestare i SERVIZI interessati dall'investimento, e (ii) l'UTENTE sarà liberato dall'obbligazione di corrispondere il Compenso dovuto per detti SERVIZI.

#### **ART. 7 - DURATA**

Il Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, i suoi effetti decorrono dal 01/01/2021 e terminerà il 31/12/2021, con proroga automatica, di anno in anno, fino al 31/12/2023; è fatta salva la possibilità per ciascuna Parte di dare disdetta del Contratto entro 60 giorni da ciascuna scadenza.

#### **ART. 8 - CESSIONE**

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

Ai fini di questa disposizione non è considerata "terza" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi il "controllo" definito ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile.

Quanto sopra disposto non troverà applicazione in caso di cessione o di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda o del ramo di essa cui il Contratto pertiene; in tal caso troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di cessione o di trasferimento del ramo d'azienda.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E RESPONSABILITÀ RELATIVE**

- 9.1 I volumi dei SERVIZI sono stabiliti nell'Allegato B.
- 9.2 L'UTENTE si impegna a utilizzare e ER si impegna a fornire i SERVIZI con regolare continuità durante l'anno nell'ambito della programmazione annuale concordata fra le Parti.
- 9.3 Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta eventuali variazioni di quantità di SERVIZI conseguenti a variazioni di assetto o di funzionamento degli impianti dell'UTENTE.
- Resta inteso che eventuali variazioni quantitative e qualitative del RIFIUTO richieste dall'UTENTE dovranno essere oggetto di apposito accordo scritto tra le Parti e di conseguente nuova omologazione ai sensi del precedente Art. 2.
- 9.4 Nella prestazione dei SERVIZI, ER si avvarrà di personale qualificato, garantendo fin d'ora di possedere le autorizzazioni necessarie nonché le conoscenze tecniche ed organizzative adeguate.
- 9.5 Ciascuna Parte è pienamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni da essa assunte verso l'altra Parte e verso i terzi a fronte del presente CONTRATTO, secondo quanto previsto dal Codice Civile italiano.

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

In particolare ER è responsabile nei confronti dell'UTENTE della qualità e della completezza dei SERVIZI forniti e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per l'UTENTE, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di SERVIZI risultati essere insufficienti o imperfetti.

Nel caso in cui dette integrazioni e/o sostituzioni risultassero impossibili o non fossero comunque effettuate da ER, la responsabilità di ER sarà limitata all'ammontare pari al compenso che sarebbe stato dovuto per la parte di SERVIZI imperfetta o prestata in modo insufficiente.

Resta esclusa ogni responsabilità di ER per lucro cessante.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI**

- 10.1 I compensi (nel seguito "COMPENSI") dovuti dall'UTENTE a ER quale corrispettivo dei SERVIZI ricevuti sono basati sulle tariffe unitarie precisate nell'Allegato B e valide per l'anno 2020.
- 10.2 L'UTENTE si impegna comunque a pagare a ER, anche se non conferiti, quantitativi minimi di REFLUO indicati come "Take or pay" in Allegato B.
- 10.3 I COMPENSI sono quotati al netto di IVA e di ogni altra imposta applicabile che verranno computate ed addebitate all'UTENTE secondo le modalità e le aliquote di tempo in tempo in vigore.
- 10.4 L'UTENTE, con la firma del Contratto, dichiara di ben conoscere e di aver valutato come congrui i COMPENSI come sopra previsti, compresi i quantitativi minimi garantiti di REFLUO indicati nell'Allegato B al presente Contratto.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

- 11.1 ER emetterà fatture per i SERVIZI resi, a cadenza mensile, entro il nono giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui gli stessi sono stati prestati, con scadenza a 30 giorni fine mese data fattura e pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c e Banca d'appoggio riportati in fattura con valuta fissa (data scadenza).

Le fatture dovranno essere intestate a:

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

**LA TORRE GERARDO S.n.c.**

Località Macchia, SS 89 km 162,25

71037 Monte S. Angelo (FG)

Codice SDI: M5UXCR1

Le fatture saranno inviate esclusivamente in modalità elettronica attraverso il canale di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

- 11.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, si procederà al calcolo di eventuali conguagli. Detti importi saranno fatturati o accreditati con valuta e pagamento a 30 giorni data documento di conguaglio.
- 11.3 Il ritardato pagamento degli importi dovuti rispetto ai termini di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 darà luogo ad interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati, nella misura del saggio d'interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e fino all'effettivo pagamento.
- 11.4 Qualora l'UTENTE contesti qualsiasi importo fatturato a fronte del Contratto, esso non avrà diritto di sospendere il pagamento, salvo il caso di errore manifesto. In quest'ultimo caso l'UTENTE dovrà comunque pagare le somme non affette da errore manifesto.

**ART. 12 – SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E INCOLUMITÀ PUBBLICA**

12.1 I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le applicabili norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dell'incolumità pubblica nonché di radioprotezione previste dalle norme vigenti. A tale proposito, ER si impegna a far osservare al proprio Personale e ai propri Appaltatori e Subappaltatori tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese le procedure aziendali, in vigore nei luoghi di lavoro di competenza dell'UTENTE (Luogo di Lavoro). L'accesso al Luogo di Lavoro è limitato al personale debitamente autorizzato. Inoltre:

- (a) qualora l'esecuzione dei Servizi Ambientali o di parte di essi avvenga presso il Luogo di Lavoro dell'UTENTE e abbia impatto sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

dell'UTENTE, ER informerà il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione competente dell'UTENTE.;

- (b) in caso di interventi in emergenza o urgenti per proteggere le persone e i beni aziendali e per ripristinare situazioni di normalità e adempiere a norme in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica, ER provvederà senza indugio, su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o del Delegato alla Sicurezza e/o del Datore di Lavoro dell'UTENTE o autonomamente, e comunque nel rispetto delle procedure aziendali vigenti nel Luogo di Lavoro, alla realizzazione degli stessi.

12.2 Durante l'esecuzione dei Servizi Ambientali, ER dovrà adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare con l'UTENTE e con i propri Appaltatori e Subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

ER assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e procedure sopra citate e si impegna a mallevare l'UTENTE da ogni pretesa e azione di Terzi.

12.3 Le Parti concordano che l'Area di Lavoro di cui all'art. 3.2 non sarà consegnata a ER; pertanto l'UTENTE si impegna a mettere a disposizione di ER un documento informativo sui rischi esistenti nel Luogo di Lavoro, compresi i possibili rischi interferenziali e/o i rischi che possano provenire dalle aree circostanti l'Area di Lavoro, i piani di emergenza coinvolti, le norme e le procedure aziendali che devono essere applicate ai Servizi Ambientali (es. quelle riguardanti ingressi e percorsi da seguire per raggiungere l'Area di Lavoro, procedura dei permessi di lavoro) recuperando – laddove necessario – anche le informazioni presso il Terzo titolare dell'Area. L'UTENTE si impegna altresì a curare il necessario coordinamento tra propri lavoratori e Terzi con il Personale di ER, gli Appaltatori e Subappaltatori nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi Ambientali, secondo la normativa applicabile in materia di salute sicurezza, protezione

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

dell'ambiente ed incolumità pubblica, nonché l'emissione dei permessi di lavoro ove applicabile o necessaria secondo le procedure interne;

12.4 ER si impegna a conformarsi al documento informativo sui rischi esistenti nel Luogo di Lavoro, compresi i possibili rischi interferenziali e/o i rischi che possano provenire dalle aree circostanti l'Area di Lavoro, ai piani di emergenza coinvolti, ed a fare osservare al proprio Personale e al personale degli Appaltatori le norme e le procedure aziendali che devono essere applicate ai Servizi Ambientali e ricevute dall'UTENTE. ER si impegna altresì ad aggiornare le informazioni acquisite in relazione all'esecuzione delle attività oggetto dei Servizi Ambientali e di darne tempestiva informazione al proprio Personale e al personale dei propri Appaltatori e a interfacciarsi col personale dell'UTENTE per il necessario coordinamento.

12.5 ER si impegna a far accettare nei contratti con i propri Appaltatori e Subappaltatori clausole specifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dell'incolumità pubblica nonché di radioprotezione, in coerenza con il presente Contratto e con gli standard di Eni e/o dell'UTENTE.

I documenti di sicurezza dell'UTENTE Committente (DUVRI) sono riportati in Allegato C al presente Contratto.

### **ART. 13 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**

13.1 Fatte salve le responsabilità e gli obblighi assicurativi che derivano dalla legge, ciascuna Parte provvederà, a propria cura e spese, a stipulare e mantenere valide per tutta la durata del contratto tutte le assicurazioni appropriate in funzione dei propri rischi assunti a fronte del presente contratto.

13.2 In particolare le Parti provvederanno a stipulare e mantenere valida una polizza di responsabilità civile verso TERZI ("RCT") a copertura delle rispettive attività nell'ambito dei SERVIZI di cui al presente contratto, con massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per evento; tale polizza dovrà essere estesa ai danni da inquinamento ambientale, quando improvviso e accidentale.

A richiesta di ER, l'Utente consegnerà a ER una copia delle proprie polizze di assicurazione o certificato equivalente.

13.3 L'UTENTE, a garanzia degli obblighi che si assume con il presente Contratto e per assicurare allo stesso efficacia, provvederà ad accendere a favore di ER ed a consegnare alla stessa con congruo anticipo rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto, una fideiussione bancaria "a prima richiesta assoluta" rilasciata da primario Istituto di Credito secondo condizioni di gradimento di ER, dell'importo di € 1.000,00 (Mille/00), valida per tutta la durata del rapporto.

#### **ART. 14 - FORZA MAGGIORE**

14.1 Riduzioni temporanee delle forniture di SERVIZI che si rendessero necessarie per causa di forza maggiore saranno sopportate dall'UTENTE.

14.2 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa di forza maggiore, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: scioperi, incendi, agitazioni sindacali, factum principis, improvvise restrizioni provenienti dalle Autorità, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alla Parte di cui trattasi. In particolare, per ER, un'accertata incompatibilità tecnica alla metodologia del processo di trattamento del TAS e/o alle apparecchiature e/o alle strutture del TAS derivabile dall'immissione di RIFIUTO dell'UTENTE e/o di altri clienti terzi; diminuzione dell'attività biologica del TAS; avvelenamento della flora batterica.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

#### **ART. 15 - GESTORE DEL CONTRATTO**

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

Le Parti concordano circa la necessità di individuare ognuna un referente, le cui principali competenze saranno:

- gestione dei rapporti operativi di sito inerenti l'esecuzione del Contratto;
- verifica del rispetto delle tempistiche individuate nel Contratto;
- controllo economico relativo alla congruenza tra l'esecuzione dell'oggetto contrattuale e le relative fatturazioni e pagamenti.

I Gestori del Contratto per l'UTENTE e per ER sono:

- per l'UTENTE: Nicola la Torre, telefono 348 4122780, e-mail n.latorre@partesa.it .
- per ER: il Responsabile TAF Centro e Sud, oggi Ing. Luciano Raffaele (e-mail: luciano.raffaele@enirewind.com ).

Eventuali variazioni del nominativo del Gestore del Contratto dovranno essere comunicate per iscritto fra le Parti.

#### **ART. 16 - COMUNICAZIONI**

16.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto saranno effettuate per iscritto e inviate ai Gestori del Contratto o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra, o inviate a mezzo pec.

Pec Eni Rewind: [gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com](mailto:gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com)

Pec LA TORRE GERARDO S.n.c.: [latorregerardosnc@pec.it](mailto:latorregerardosnc@pec.it)

16.2 Tutte le comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto del Gestore del Contratto di almeno 15 (quindici) giorni.

#### **ART.17 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA - PRIVACY**

17.1 Ciascuna Parte si impegna a considerare tutte le informazioni in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguenti, derivanti, connessi e/o inerenti l'esecuzione del presente Contratto, come

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

- c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da Terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dalle Parti.

Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente e preventivamente avvisare l'altra Parte al fine di consentirle l'opposizione ai suddetti provvedimenti e –se richiesta- dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 2 (due) anni.

Con il termine "Terzi" si intendono tutti i soggetti diversi dalle Parti o da loro società controllate o controllanti nonché, per parte Eni Rewind, diversi dalla società Eni S.p.A., dove per "controllo" si intende quanto definito come tale all'art. 2359 del codice civile.

- 17.2 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

**ART. 18 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – D. LGS 8 giugno 2001, N. 231**

L'UTENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del contenuto del "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, adottato da ER in riferimento al Decreto Legislativo 231/2001, (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di ER ("MSG Anti-Corruzione") e (c) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani. L'UTENTE prende atto che i documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, disponibili sul sito internet di ER sono stati predisposti sulla base dei principi delle normative e best practice internazionali di riferimento, che condivide e si impegna a rispettare.

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

strettamente riservate e confidenziali (le "Informazioni Confidenziali"). Le Parti si impegnano altresì a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di Terzi delle Informazioni Confidenziali.

In particolare, le Parti in relazione alle Informazioni Confidenziali si impegnano a:

- a) mantenerle segrete e a non rivelarle a Terzi;
- b) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto e a non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l'esecuzione dell'oggetto del Contratto;
- c) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e limitatamente a quanto strettamente necessario all'esecuzione dell'oggetto del Contratto e/o per l'espletamento dei propri compiti e, sempre che, in caso di collaboratori e/o consulenti, questi ultimi abbiano assunto analoghi obblighi di riservatezza;
- d) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli obblighi di riservatezza ad esse relative. Resta inteso che ciascuna Parte sarà responsabile dell'osservanza di tali obblighi da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali la parte interessata sia in grado di provare per iscritto che:

- a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del Contratto;
- b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

L'UTENTE ha il diritto di chiedere, in ogni momento, copia cartacea dei documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c).

#### **ART. 20 - CONSERVAZIONE**

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide od inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole invalide od inefficaci.

#### **ART. 19 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI**

ER si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e/o incaricati che operano entro le aree o gli ambiti di competenza dell'UTENTE, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in vigore presso quest'ultimo. Il medesimo impegno viene assunto dal UTENTE, anche per i suoi dipendenti e/o incaricati che operano nelle aree o negli ambiti di competenza di ER. Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

#### **ART. 20 - NORMATIVA ANTIMAFIA**

Il Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace in assenza di provvedimenti provvisori o definitivi emessi dalla Pubblica Amministrazione, o dall'autorità giudiziaria ai sensi della normativa di contrasto ai fenomeni di associazione a delinquere e/o di criminalità organizzata come disciplinati dalla Legge n 575/65 e dal DPR 252/98 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico sia dei titolari o dei legali rappresentanti dell'UTENTE, sia delle relative persone giuridiche.

L'UTENTE si obbliga a comunicare tempestivamente a ER ogni modifica dell'atto societario o dei soggetti che amministrano la Società.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

**La Torre Gerardo S.n.c.**  
*S.S. 89 Km 161,700*  
*71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)*  
*C.F. e P. Iva 01503600718*

**ALLEGATO A**

**PROTOCOLLO DI GESTIONE**

La Torre Gerardo S.n.c.  
S.S. 89 Km 161,700  
71037 Macchia Fraz. Monte Sant'Angelo (Fg)  
C.F. e P. Iva 01503600718

**ALLEGATO B - QUANTITA', TARIFFA, TAKE OR PAY**

**QUANTITA' DI RIFERIMENTO:**

mc/anno 6.500,00

Quantità calcolata sull'anno in dodicesimi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.

**TARIFFA:**

Euro/mc  $3,70*(0,50*L_n + 0,25 E/E_0 + 0,25)$

ove:

$L_n$  = aliquota costo del lavoro ad aggiornamento annuale secondo la seguente formula

$$L_n = L/L_0$$

dove:

$L$  = Indice ISTAT FOI (Base 2015 = 100), relativo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di applicazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice ISTAT

$L_0$  = Indice ISTAT FOI definito come sopra relativo al mese di agosto dell'anno 2018 è pari a: 102,9.

$E$  = Prezzo medio di acquisto, dell'energia elettrica comprensivo delle imposte, in Euro/1000 kWh, pagato da ER per l'impianto di trattamento nell'anno precedente quello di riferimento.

$E_0$  = Prezzo medio di riferimento per l'energia elettrica, come sopra definito, che per l'anno 2010 è stato di 115,386 Euro/1000 kWh.

**TAKE OR PAY (Art. 7.2 del Contratto):**

Pari al 20 % della QUANTITA' DI RIFERIMENTO \* TARIFFA ANNO IN CORSO.

In caso di rinnovo e/o di proroga del presente Contratto la percentuale del Take or Pay sarà adeguata alla quantità di rifiuto prodotta dall'Utente.

